

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 3 dicembre 2018 —  
Yhtiö A/B**

**(Causa C-772/18)**

(2019/C 72/10)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti**

*Ricorrente:* Yhtiö A

*Resistente:* B

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'entità del vantaggio che un privato abbia conseguito da una presunta violazione del marchio sia rilevante per valutare se l'azione di tale soggetto costituisca un uso del marchio nel commercio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui marchi <sup>(1)</sup> o un comportamento rientrante nell'ambito meramente privato. Se, nel caso in cui un privato faccia uso del marchio, l'uso nel commercio presupponga il rispetto di criteri diversi dal conseguimento di vantaggi economici derivanti dall'operazione controversa riguardante il marchio.
- 2) Se, nei limiti in cui si considera che il vantaggio economico debba essere di una certa rilevanza e che, a causa della trascurabile entità del vantaggio economico conseguito da un soggetto e del fatto che non sono soddisfatti eventuali altri criteri per l'uso nel commercio, non si possa presumere che tale soggetto abbia usato il marchio nella propria attività commerciale, il requisito dell'uso nel commercio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui marchi sia soddisfatto nel caso in cui il privato abbia usato il marchio per un altro soggetto nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultimo, benché non sia alle sue dipendenze.
- 3) Se un soggetto, che abbia merci in custodia, faccia uso di un marchio per prodotti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, lettera b), della direttiva sui marchi, qualora le merci, recanti un marchio, spedite in uno Stato membro e ivi immesse in libera pratica, siano state ricevute e custodite, per conto di una società rivenditrice, da un soggetto che aveva in detenzione le merci, ma non effettua l'importazione e l'esportazione di merci, né dispone di un'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale e un deposito fiscale.
- 4) Se possa presumersi che un soggetto importi prodotti recanti un marchio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva sui marchi, qualora i prodotti non siano stati importati su richiesta di tale soggetto, ma quest'ultimo abbia messo il proprio indirizzo a disposizione di un rivenditore di merci e abbia ricevuto le merci immesse in libera pratica nello Stato membro per conto del rivenditore, le abbia detenute per qualche settimana e le abbia quindi trasferite ai fini del trasporto verso un paese terzo al di fuori dell'Unione per la rivendita in detto paese.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 14 dicembre 2018 —  
GAEC Jeanningros / Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et  
de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances**

**(Causa C-785/18)**

(2019/C 72/11)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrente: GAEC Jeanningros

Resistenti: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

Altra parte nel procedimento: Comité interprofessionnel de gestion du Comté

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari<sup>(2)</sup>, e l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, nello specifico caso in cui la Commissione europea abbia approvato la domanda delle autorità nazionali di uno Stato membro di modifica di un disciplinare relativo a una denominazione e abbia registrato la denominazione di origine controllata benché tale domanda sia oggetto di un ricorso non ancora definito dinanzi ai giudici nazionali di tale Stato, questi ultimi possano dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla controversia pendente dinanzi ad essi oppure se, tenuto conto degli effetti di un eventuale annullamento dell'atto impugnato sulla validità della registrazione da parte della Commissione europea, gli stessi debbano pronunciarsi sulla legittimità di tale atto delle autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 343, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 du 19.6.2014, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il  
17 dicembre 2018 — Skatteverket / Sögård Fastigheter AB**

(Causa C-787/18)

(2019/C 72/12)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Högsta förvaltningsdomstolen

**Parti**

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: Sögård Fastigheter AB